

ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1
Servizi/interventi educativi professionali domiciliari

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

- La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – Area Politiche Sociali – Servizio Minori e Famiglie (di seguito, “Città”), con sede legale in Torino (TO), via Carlo Ignazio Giulio, n. 22, codice fiscale 00514490010, rappresentata da ..., in qualità di Dirigente della citata Area;
- L'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” (di seguito, “ASL”) con sede legale in Torino (TO), via San Secondo, n. 29, Codice fiscale 11632570013, rappresentata da ..., in qualità di Direttore Generale;
- ... (di seguito, “Ente gestore”), con sede in ..., Cod. Fiscale ..., P.IVA ..., PEC ..., e-mail ..., legalmente rappresentata da ..., nata/o il ... a ... (...), in qualità di ..., soggetto gestore dei seguenti servizi/interventi:
 - servizi/interventi educativi professionali domiciliari;

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 558 del 29/6/2021, sono stati definiti, per quanto attiene al sistema di accreditamento/iscrizione all'Albo Fornitori della Città, Sez. “D”, Sottosez. “D1”, gli ambiti, le diverse tipologie di intervento e i requisiti necessari di qualità delle strutture e dei servizi offerti;
- Con D.D. n. ... del ... sono stati approvati l'avviso pubblico di accreditamento/iscrizione all'Albo Fornitori della Città, Sez. “D”, Sottosez. “D1” ed i suoi allegati;
- Sono stati accreditati i seguenti interventi educativi professionali domiciliari, non soggetti ad autorizzazione al funzionamento: progetti preventivi mirati (PPM) alternativi all’inserimento in struttura residenziale; sostegni alle famiglie affidatarie (SFA); progetti educativi post-dimissioni da Comunità **ed accompagnamenti per progetti di autonomia**; progetti domiciliari ad alta intensità; progetti riferiti al programma di intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (ex programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione – P.I.P.P.I.), per un monte ore complessivo massimo annuale pari a ... ore;
- I servizi/interventi educativi professionali domiciliari di cui al punto precedente sono stati accreditati/iscritti all’Albo fornitori con determinazione dirigenziale ... del ..., esecutiva a far data dal ...;
- La Città intende avvalersi dei servizi/interventi sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a corrispondere il 100% della *tariffa oraria onnicomprensiva* riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti, **per gli interventi ad esclusiva competenza sociale; per gli interventi in compartecipazione con l’ASL, si impegna a corrispondere il 50% od il 40%, a seconda della tipologia di servizio/intervento;**
- L’ASL intende avvalersi della/e struttura/e sopra individuata/e per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano a corrispondere il 50% od il 60% della *tariffa oraria onnicomprensiva* riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti, a seconda della tipologia di servizio/intervento;
- Con riferimento agli artt. 3; 30, co. 8; 59, co. 1; 140, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante nuovo codice dei contratti pubblici ed al Titolo VII del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, nonché al Regolamento del Consiglio Comunale della Città di Torino n. 386, recante disciplina dei contratti conclusi dalla medesima Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Generalità

Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle normative citate in premessa.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Ente Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto dal presente contratto in riferimento alla tipologia del servizio/intervento offerto.

Il presente contratto non impegna la Città e l'ASL all'utilizzo del/i servizi/o/intervento/i accreditato/i.

Art. 2 Oggetto

La Città e l'ASL si avvalgono della *struttura* citata in premessa, per l'erogazione di prestazioni di assistenza:

■ *interventi educativi professionali domiciliari sociali / socio-sanitari* per le tipologie di beneficiari e le *mission* specificate nel progetto valutato in sede di accreditamento.

L'Ente gestore, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 Requisiti autorizzativi, di accreditamento ed impegni (personale - titoli professionali - organizzazione)

La Città di Torino e l'ASL "Città di Torino", se coinvolta, si impegnano a supportare e/o affiancare gli Enti gestori dei servizi/interventi nelle diverse azioni definite nel presente avviso.

L'Ente gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità ed a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi, di qualità, progettuali e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento. A tal fine, l'Ente gestore si impegna, in particolare, a garantire la sussistenza senza soluzione di continuità di una sufficiente équipe minima di personale e ad individuare adeguate e celeri modalità di sostituzione del personale, idonee al fine di offrire la necessaria continuità progettuale e relazionale.

L'Ente gestore dovrà trasmettere senza ritardo al Servizio Minori e Famiglie della Città di Torino e l'ASL "Città di Torino", se coinvolta, per ogni servizio/intervento accreditato e iscritto all'Albo fornitori, l'elenco nominativo del personale impiegato che deve possedere i titoli professionali richiesti dalla normativa nazionale e regionale in materia, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute, delle esperienze professionali maturate e dei percorsi formativi attinenti al servizio offerto (la Città e l'ASL, se coinvolta, si riservano di effettuare verifica, domandando copia dei *curricula vitae et studiorum* relativi al personale impiegato); deve, altresì, indicare il nominativo del referente per il servizio/intervento e di suo eventuale sostituto; analoga documentazione dovrà essere fornita con riferimento al personale da impiegarsi in caso di eventuali sostituzioni, nonché con riferimento al personale dipendente da un soggetto terzo cui sia affidata in tutto o in parte l'esecuzione di parti del servizio accreditato; negli stessi termini, l'Ente gestore deve, altresì, autocertificare la regolarità contrattuale (in particolare, retributiva), contributiva, previdenziale e rispetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, del personale proprio o di quello prestato da terzi a qualsiasi titolo (ad es. appalto, subappalto, distacco, comando, ecc.). La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, prima dell'attivazione dello specifico servizio/intervento, nonché in ogni occasione di variazione della situazione precedentemente sussistente ovvero, in ogni caso, a semplice richiesta di una delle due citate Amministrazioni. La verifica della documentazione prodotta è condotta da Funzionario della Città di Torino incaricato del controllo (nonché da Funzionario dell'ASL "Città di Torino", se tale Amministrazione risulta coinvolta ed in carenza di sua delega alla Città di Torino), che notifica per iscritto all'Ente gestore la necessità di eventuali integrazioni, specificazioni o rettifiche di tale documentazione, nonché l'eventuale necessità di comprovare quanto dichiarato dall'Ente gestore a mezzo di specifiche allegazioni documentali.

L'Ente gestore si impegna a realizzare attività di formazione e di supervisione del personale impiegato.

Il personale addetto ai servizi/interventi accreditati deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali che ne richiedano la sostituzione o l'integrazione in via interinale.

L'Ente gestore si impegna a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione e coordinamento delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti. Il responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari degli utenti dei servizi, per la rete di servizi territoriale, per i referenti sociali e/o sanitari dei Distretti/delle Circoscrizioni cittadini/e che hanno in carico i beneficiari dei detti servizi, nonché per le funzioni centrali della Città di Torino e dell'ASL "Città di Torino".

L'Ente gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve dichiarare che nessuno dei componenti del personale impiegato nello svolgimento del servizio/intervento è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

L'Ente gestore è responsabile del comportamento del proprio personale ed è tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni, nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro di categoria ed integrativi, nazionali od aziendali, per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico del personale; deve provvedere, a propria cura e spese, all'assolvimento di tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza delle norme del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle disposizioni poste da Autorità od Organismi di sicurezza pubblica (a titolo di esempio non esaustivo: I.N.P.S., I.N.A.I.L., AA.SS.LL., Uffici Territoriali del Governo, Questure di P.S., istituzioni di igiene e di sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro, VV.F.) per lo specifico ambito territoriale entro il quale deve essere prestato il servizio/intervento accreditato.

L'Ente gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed all'ASL "Città di Torino" di fatti, accadimenti rilevanti riguardanti l'utenza, fermo restando gli eventuali obblighi di ulteriore segnalazione all'ASL territorialmente competente (se diversa dalla ASL "Città di Torino") alle Autorità Giudiziarie competenti e alle FF.OO..

Quanto espresso in questo paragrafo trova applicazione anche rispetto al personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di parti del servizio accreditato.

In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e/o di accreditamento, la Città può applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente contratto.

In caso di revoca, per qualsiasi ragione, del titolo autorizzativo – ovvero anche soltanto dell'accREDITAMENTO/iscrizione – della struttura, la cui titolarità ha costituito presupposto necessario al fine dell'accREDITAMENTO/iscrizione dei servizi/interventi oggetto del presente Contratto, questo si intende automaticamente risolto; parimenti, in caso di revoca, per qualsiasi ragione, dell'accREDITAMENTO/iscrizione dei servizi/interventi oggetto del presente contratto, questo si intende automaticamente risolto.

La Città e l'ASL territorialmente competente possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i locali delle strutture o dei luoghi ove od a mezzo dei quali viene erogato il servizio e possono assumere informazioni di tariffe orarie onnicomprensive dal personale, dagli utenti del servizio e dai loro famigliari, in ordine alle prestazioni che devono essere garantite ed erogate. La Città di Torino e l'ASL "Città di Torino", se coinvolta, possono, altresì, accedere alla documentazione che deve essere conservata nei locali o dei luoghi di cui al precedente periodo e, qualora necessario, acquisirne copia, al fine della verifica circa la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, nonché a fine di verifica dell'esatto adempimento di ogni altro impegno assunto dall'Ente gestore.

L'Ente gestore si impegna al mantenimento, senza soluzione di continuità, degli standard di personale e di ogni altro requisito di autorizzazione e di accREDITAMENTO, nonché a presentare al Servizio Minori e Famiglie della Città di Torino, con cadenza annuale, gli aggiornamenti relativi al personale ed alla carta del servizio. Su specifica richiesta della Città di Torino, dell'ASL "Città di Torino" o di altri soggetti pubblici aventi titolo, si impegna a presentare ulteriore documentazione relativa agli stati ed alle qualità di cui al primo periodo.

Art. 4

Interventi educativi professionali domiciliari

Progetti preventivi mirati (PPM) alternativi all'inserimento in struttura residenziale; sostegni alle famiglie affidatarie (SFA); progetti educativi post-dimissioni da Comunità ed accompagnamenti per progetti di autonomia; progetti domiciliari ad alta intensità; progetti riferiti al programma di intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (ex P.I.P.P.I.)

§ 1 – Modalità di attivazione, gestione e cessazione degli interventi; regime di compartecipazione alla spesa

I sostegni di cui al presente articolo sono rivolti ai minori e alle loro famiglie in alternativa all'inserimento in comunità, per permettere e facilitare il rientro nel nucleo familiare, per sostenere/rafforzare le competenze genitoriali, per sostenere un affidamento familiare difficile.

Per tale ragione, la funzione di sostegno al minore e al nucleo familiare è richiesta ed attivata in una fase critica e delicata delle relazioni, per passare in seguito, laddove possibile, a riprogettazione con interventi "ordinari", proposti da parte dei Servizi Sociali e Sanitari competenti.

Le attivazioni degli interventi educativi professionali domiciliari sono gestite direttamente dai Servizi Sociali distrettuali e, per gli interventi cosiddetti ad alta intensità, dalla Struttura Complessa di NPI dell'ASL, in stretto raccordo con il Servizio Sanitario territoriale, al fine di definirne l'intensità, gli obiettivi e la durata. Valutata congiuntamente la richiesta e la disponibilità di ore nell'ambito del monte ore a disposizione del singolo servizio, il Servizio Sociale distrettuale – o l'ASL, in caso di interventi alta intensità – dispone l'avvio dell'intervento, dopo contatto con l'Ente gestore il cui servizio è stato scelto sulla base dei criteri approvati e conseguente definizione del piano di gestione dell'intervento e relativo preventivo, sulla base delle indicazioni ricevute; il piano ed il preventivo dovranno essere inviati ai Servizi Sociali distrettuali ed ai Servizi Sanitari, se coinvolti, *entro 10 giorni dalla segnalazione e, in caso di dimissioni del minore da ricovero ospedaliero, entro 48 ore dalla richiesta.*

Semestralmente occorrerà fornire relazione di aggiornamento del progetto e relativa proposta di eventuale ulteriore prosecuzione dell'intervento.

Durata degli interventi e ripartizione della spesa:

- **progetti post-dimissioni da Comunità residenziali e gli accompagnamenti per progetti di autonomia** hanno durata di sei mesi con possibilità, **su specifica richiesta motivata**, di rinnovo per un massimo di altri sei mesi, decrementando le ore di intervento almeno del 20%; se la progettazione è socio-sanitaria, la ripartizione della spesa è per il 50% a carico dell'ASL e per il 50% a carico della Città.
- **progetti post-dimissioni da strutture a rilevanza primariamente sanitaria, quali le Comunità Terapeutiche o le Comunità Riabilitative Psicosociali**, proposti dai Servizi Sanitari territoriali competenti – Strutture Complesse di N.P.I., hanno durata effettiva di sei mesi, con possibilità, **su specifica richiesta motivata**, di rinnovo per un massimo di altri sei mesi; la suddivisione della spesa è rispettivamente per il 60% a carico dell'ASL e per il 40% a carico della Città;
- **progetti domiciliari ad alta intensità**, anche a seguito di dimissioni dall'OIRM – N.P.I. e/o da reparti di SPDC, con richiesta/attivazione da parte della Struttura Complessa di N.P.I. dell'ASL, con durata effettiva di 18 mesi e possibilità di rinnovo, **su specifica richiesta motivata** da sottoporre congiuntamente alla Commissione UMVD-M, per un massimo di altri sei mesi, decrementando le ore di intervento almeno del 20%; la suddivisione della spesa rispettivamente per il 60% a carico dell'ASL e per il 40% a carico della Città;
- **progetti preventivi alternativi all'inserimento in struttura** hanno durata di dodici mesi con possibilità, **su specifica richiesta motivata**, di rinnovo per un massimo di altri sei mesi, decrementando le ore di intervento almeno del 20%; se la progettazione è socio-sanitaria, la ripartizione della spesa è per il 50% a carico dell'ASL e per il 50% a carico della Città.
- **interventi riferiti al programma di intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (ex P.I.P.P.I.)**, come da progetto ministeriale, hanno durata di diciotto mesi senza possibilità di rinnovo; se la progettazione è socio-sanitaria, la ripartizione della spesa è per il 50% a carico dell'ASL e per il 50% a carico della Città.

Tuttavia, gli interventi di cui al presente articolo, se attivati a sostegno di percorsi di affidamento residenziale, possono avere durata maggiore rispetto a quanto sopra indicato, per progettualità particolari e dietro autorizzazione specifica; inoltre, relativamente agli interventi educativi attivati a tutta e sola cura dell'ASL, la Città può successivamente assumerne la compartecipazione solo dopo espressa condivisione progettuale nella competente Commissione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità – Minori (UMVD- Minori), secondo le percentuali previste dal presente Contratto, fermo restando che in siffatta ipotesi, l'onere economico rimane comunque a totale carico dell'ASL per il primo mese di intervento, se il servizio è erogato a beneficio di minore già conosciuto dai servizi sociali della Città, ovvero per i primi due mesi di intervento, se il servizio è erogato a beneficio di minore originariamente non conosciuto dai detti servizi sociali.

Le procedure di chiusura del progetto prevedono una relazione da parte dell'Ente gestore ai Servizi Sociali territoriali ed ai Servizi Sanitari, se coinvolti, entro una settimana dalla chiusura dell'intervento educativo.

§ 2 – Obiettivi e mission del servizio

L'Ente gestore dichiara di essere soggetto specializzato nel supportare e sostenere i minori e le famiglie in situazioni di vulnerabilità sociale, di povertà socio-culturale e di isolamento sociale, rafforzando e arricchendo le reti di sostegno a cui potersi riferire e costruendo insieme uno spazio di crescita significativo per il minore. A tal proposito, l'Ente gestore riconosce che:

a) la partecipazione attiva della famiglia è un aspetto fondamentale del progetto di accompagnamento all'autonomia, che permette alle figure genitoriali di migliorare le competenze di cura nei confronti dei figli e l'organizzazione della propria vita familiare e di attivare le proprie risorse per affrontare le difficoltà (Linee Nazionali di Indirizzo per gli interventi in favore di bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità emanate in data 21/12/2017 dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali) e, in questo quadro, il bambino ed i suoi familiari costituiscono, insieme ai diversi professionisti dei servizi coinvolti nel percorso di accompagnamento e agli attori interessati allo sviluppo del bambino, l'équipe responsabile dell'intervento;

b) la condivisione del progetto con la famiglia va sostenuta attraverso la costruzione graduale di un percorso positivo di coinvolgimento dei soggetti nei processi valutativi e decisionali che li riguardano;

c) accogliere la famiglia garantendo il massimo livello di partecipazione possibile sin dall'inizio costituisce *ex se* un importante intervento di sostegno;

d) dal punto di vista dell'accesso ai servizi e della conoscenza del contesto di vita del minore e/o della famiglia, una parte delle famiglie potenzialmente beneficiarie dei servizi/interventi oggetto del presente Contratto possiede poche informazioni e dimostra un limitato utilizzo delle reti formali e la maggior parte di esse appare poco sostenuta anche dalle reti primarie e secondarie informali,

e si impegna, pertanto, ad erogare i servizi/interventi oggetto del presente Contratto secondo modalità conformi alla/alle *mission* oggetto di accreditamento di iscrizione nell'Albo dei Fornitori della Città, alla Sez. D, Sottosez. D1, citato in premesse, in relazione alle caratteristiche dei detti servizi/interventi ed a quelle soggettive dei destinatari (ad es., età, grado di istruzione, bisogni emersi e condizioni economiche e sociali) ed ai bisogni da costoro espressi.

§ 3 – Criteri di individuazione del soggetto erogatore dei singoli servizi/interventi

Tra i servizi/interventi accreditati, la scelta di quello concretamente da attivarsi avviene secondo principi di trasparenza, adottando criteri, già richiamati con D.G.C. mecc. 2015 –06204/19 e confermati con successivi provvedimenti deliberativi, da applicarsi nell'ordine in cui sono di seguito elencati:

1. *mission* prevalente, caratteristiche del servizio e territorio/distretto in cui deve essere svolto, prestazioni offerte in riferimento alla fascia d'età, alla tipologia, ai bisogni ed alle condizioni individuali degli interessati;
2. disponibilità all'attivazione al momento della richiesta;
3. opzione del nucleo familiare di riferimento, laddove esercitabile, del Tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale;
4. continuità assistenziale e/o clinico-assistenziale, in caso di prosieguo di intervento sanitario disposto dalla S.C. di NPI dell'ASL e/o sociale, in assenza di segnalazione, da parte della famiglia o del Servizio titolare del caso, di criticità che abbiano avuto come conseguenza rilievi formali da parte dell'Amministrazione, relativamente alle quali non siano state fornite adeguate controdeduzioni;
5. rotazione dei fornitori, optando per quello che al momento risulterà percepire la provvista inferiore.

La scelta operata per l'individuazione del fornitore, tra i vari Fornitori accreditati per la stessa tipologia di servizio e di *mission*, verrà registrata in apposito verbale a cura del servizio sociale territoriale.

Art. 5

Impegni nell'esecuzione del servizio

L'Ente gestore:

- riconosce che la regia ed il coordinamento dei servizi erogati sono di competenza della Città e dell'ASL cittadina, se coinvolta;
- si impegna ad assumere deleghe definite all'interno del progetto quadro per l'organizzazione e la gestione delle attività, anche costruendo relazioni fiduciarie con le famiglie e attivando processi di sostegno globale a beneficio di un maggiore equilibrio relazionale tra genitori e figli;
- si impegna a condividere con la Città e con l'ASL cittadina, se coinvolta, la responsabilità della compilazione del Progetto Quadro, che preveda il lavoro con la famiglia di origine da parte degli operatori della struttura accogliente, che deve essere svolto con funzione di facilitazione e supporto (inteso come mantenimento di relazioni nutritive ed ampliamento della rete sociale, anche per le case rifugio, escludendo l'autore della violenza)

- si assume la piena titolarità del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Educativo Individualizzato per il Nucleo (PEIN); - si impegna ad aderire a percorsi formativi congiunti con l'Amministrazione, secondo metodologie analoghe a quelle in uso nell'ambito della progettazione P.I.P.P.I.;
- si impegna a partecipare a periodici tavoli di coordinamento con gli Uffici della Città, a scopo informativo e di aggiornamento continuo sullo stato dei servizi e dell'utenza, nell'ottica di costituire e mantenere un laboratorio di idee e di definizione di buone prassi finalizzati all'adozione di protocolli di intervento;
- si impegna al mantenimento della massima attenzione e formazione alle problematiche relative all'etnogenitorialità; - si impegna a recepire tutti i protocolli di sicurezza vigenti per la prevenzione del COVID-19, anche adottando congrui piani gestionali per la sostituzione del personale secondo la normativa vigente e si impegna a garantire le profilassi nazionali e regionali - si impegna a potenziare, laddove possibile, percorsi di continuità progettuale, nell'ottica del mantenimento e del rafforzamento della filiera dei servizi;
- prende atto che le ore di servizio non erogate nel mese progettuale prestabilito potranno essere recuperate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo;
- si impegna all'attivazione degli interventi educativi ad alta intensità con la necessaria urgenza e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di dimissioni del minore da ricovero ospedaliero, entro 48 ore dalla richiesta;
- provvede alla pronta revisione della Carta dei servizi, al fine di mantenerla costantemente conforme ai sopraelencati criteri.

Art. 6 Documentazione del servizio

Nel luogo di riferimento per esecuzione del servizio (es. ufficio) e, per gli interventi realizzati all'esterno di strutture, presso la sede indicata dall'Ente gestore, deve essere conservata e costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa al regime autorizzativo e/o di accreditamento - iscrizione all'Albo Fornitori, comprensiva di *(per i servizi non realizzati in struttura, la documentazione necessaria è solo quella contrassegnata con asterisco)*:

- progetto del servizio;
- foglio firma e lo schema di turnazione di ciascuna professionalità impegnata nei vari turni giornalieri e settimanali all'interno della struttura/servizio;
- l'orario settimanale di effettiva presenza di eventuali ulteriori professionalità specialistiche;
- gestione dei dati e tutela della riservatezza;
- registro degli infortuni.

Oltre alla documentazione sopra elencata, in ottemperanza all'art. 29, co. 4, D.Lgs. 81/2008, dovranno essere custoditi e disponibili in sede:

- il Documento di Valutazione del Rischio della sede di servizio (art. 28, co. 2, lett. e), D.Lgs. 81/2008);
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute, così come individuato ai sensi dell'art. 17 co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- l'atto di nomina del Medico Competente, qualora nella Valutazione del rischio sia stato previsto;
- l'atto di nomina di almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione conforme al DM 10 marzo 1998;
- l'atto di nomina di almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione conforme al DM 388/2003;
- il Piano di emergenza ai sensi del DM 10/3/98.(obbligatorio in presenza di 10 persone presenti dipendenti, ivi compresi l'eventuale pubblico di visitatori);
- la Documentazione attestante il percorso formativo di tutti i lavoratori, in conformità ai contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dagli artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008.

Tale documentazione deve costituire contenuto della **carta del servizio** al fine di garantire i diritti di informazione e partecipazione.

L'Ente gestore, all'atto della comunicazione dell'avvenuto accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori, deve trasmettere alla Città, quale riferimento anche per l'ASL, l'elenco nominativo, con relative qualifiche e monte ore settimanale, di tutto il personale costituente l'équipe del servizio e di tutte le eventuali ulteriori figure professionali. Tali elenchi devono essere inviati annualmente.

Le variazioni del nominativo del responsabile devono essere comunicate senza ritardo.

Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità, che prevedano personale dedicato a singoli ospiti, devono essere comunicati, prima dell'attivazione, i nominativi e le qualifiche degli operatori incaricati di tali compiti e il dettaglio delle ore e delle attività giornaliere in cui sono presenti.

Art. 7 Tariffa

§ 1 – Elementi costitutivi della tariffa

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti regionali attesi a seguito del DLR n. 64/2019, "Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti", che prevede, una complessiva revisione della materia dei servizi per minori e nuclei genitore-bambino, relativamente ai requisiti gestionali e strutturali ed alle conseguenti tariffe delle strutture residenziali per minori, la D.G.C. n. 558 del 29/06/2021 ha autorizzato il rinnovo dell'accreditamento per il periodo di un anno a decorrere dal 1° dicembre 2021, eventualmente rinnovabile fino al 30/11/2023, in costanza delle tariffe attualmente riconosciute, nei limiti delle quali verranno definite anche le tariffe dei nuovi servizi. Pertanto, le tariffe di seguito indicate non subiscono variazioni rispetto a quanto attualmente applicato, ad eccezione del riconoscimento annuale dell'indice F.O.I. se positivo, nei termini specificati nel § 4 del presente articolo. Ne deriva che quanto contenuto nel presente articolo sarà oggetto di revisione e modifiche e, pertanto, il presente contratto prevede eventuali ulteriori specificazioni e integrazioni.

Per ciascuno dei servizi/interventi educativi territoriali oggetto del presente Contratto, la tariffa oraria del servizio è pari a € ..., oltre ad IVA se dovuta ed è comprensiva del costo del personale e di ogni altro onere connesso all'intervento stesso.

Per le progettazioni valutate dalle Commissioni UMVD-M, la Città e la A.S.L. corrisponderanno ciascuna la percentuale tariffa oraria onnicomprensiva di propria competenza, secondo le percentuali indicate al § 1 dell'Art. 4 del presente Contratto.

La Città e l'ASL, se coinvolta, richiedono la documentazione giustificativa delle spese sostenute, che, comunque, deve essere conservata agli atti presso l'Ente gestore.

§ 2 – Regime di rivalutazione tariffaria

Le tariffe di cui al presente articolo sono assoggettate a rivalutazione monetaria annuale, in misura corrispondente alla variazione percentuale (se positiva) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) al netto dei tabacchi, rilevata con riferimento al mese di dicembre dell'anno "n+1" rispetto allo stesso mese dell'anno "n". Per la maturazione del diritto alla rivalutazione monetaria ai sensi del periodo precedente, è necessario che il rapporto di accreditamento sia corrente da almeno un intero anno solare all'apertura del mese di dicembre dell'anno "n+1".

Art. 8 Pagamenti

La Città e l'ASL, liquidano separatamente all'Ente gestore, ciascuno per la parte di propria competenza, la provvista relativa alle prestazioni eseguite, in conformità con gli impegni di spesa assunti e sulla base dell'emissione di fatture mensili posticipate, comprensive di tutti gli interventi erogati nel mese di competenza e supportate da elenco nominativo delle persone in carico e delle ore educative effettuate nel mese o nel trimestre di riferimento, redatto su apposito modulo predisposto dal Servizio Minori e sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente o dal responsabile *del servizio* all'uopo delegato, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà.

Ulteriore documentazione contabile-amministrativa potrà essere richiesta dalla Città e dall'ASL.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati e/o della ricezione delle eventualmente necessarie note di credito delle fatture e della documentazione a rettifica od integrazione dei giustificativi di spesa.

Qualora l'Ente gestore sia un'impresa consorziata, la Città liquiderà le fatture al Consorzio di riferimento, salvo diversa richiesta scritta del Consorzio e/o della Consorziata interessata, che attesti l'accordo fra le medesime perché quest'ultima riceva direttamente il pagamento delle fatture.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità contributiva dell'Ente gestore (DURC).

I termini di liquidazione sono sospesi dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Città, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità, ovvero, comunque, qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi, per tutta la durata di tali situazioni.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Ente gestore è tenuto a comunicare alla Città e all'ASL, se coinvolta, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti, in uno con copia del fronte e del retro dei rispettivi documenti di identità in corso di validità.

E' fatta salva la facoltà della Città e dell'ASL, se coinvolta, di sospendere i pagamenti, nei limiti di quanto relativo alle contestazioni elevate, a causa della non conformità della documentazione contabile ricevuta ovvero ogni qual volta siano in corso contestazioni formali od accertamenti di gravi violazioni di legge, di regolamento, di contratto o di altre discipline, che possono assumere rilievo e/o pregiudizio quanto all'assolvimento degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 9

Monitoraggio – Controlli – Valutazioni

Il monitoraggio, a cura della Città e dell'ASL, se coinvolta, attiene ai seguenti ambiti: accessibilità al luogo di erogazione dei servizi/interventi oggetto del presente Contratto; continuità progettuale ed educativa, in coerenza con la/le "mission" dichiarata/e dall'Ente gestore; rispondenza e mantenimento del livello delle prestazioni e delle caratteristiche del servizio dedotte nell'offerta dell'Ente Gestore.

La Città e l'ASL, se coinvolta, si riservano la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli di propria pertinenza anche senza alcun preavviso.

Le verifiche e i controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con rappresentante legale dell'Ente gestore od un suo delegato .

L'Ente gestore si impegna a rispettare le indicazioni regionali, comunali e/o dell'A.S.L. del territorio circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociale e socio-sanitaria.

I Servizi Sociali e Sanitari titolari delle situazioni delle persone seguite svolgono in collaborazione con i referenti del servizio/dell'intervento monitoraggi periodici relativi ai progetti individuali. Le conseguenti valutazioni costituiscono elementi rilevanti per il lavoro permanente della Commissione di Valutazione delle istanze di accreditamento.

Hanno, altresì, accesso ai luoghi di erogazione dei servizi/interventi oggetto del presente Contratto, le associazioni dell'utenza e dei movimenti di base munite di autorizzazione della Città ai sensi della D.G.C. 21 febbraio 1983 n. 83-01958, con facoltà di osservazione e verifica della gestione dei servizi: a tali Enti è fatto, comunque, divieto di accesso ai dati personali delle persone ospitate o comunque beneficiare dei servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 10

Sistema aziendale per il miglioramento dei requisiti di accreditamento

Le Parti identificano il miglioramento della qualità dei servizi quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione e si impegnano, pertanto, a condividere metodologie e momenti formativi, al fine di realizzare, perfezionare e consolidare modelli operativi, anche innovativi; si impegnano, altresì, ad operare in sinergia, al fine di sviluppare un processo di continuo miglioramento e monitoraggio dei requisiti di accreditamento legati al benessere della persona, in collegamento con il suo contesto di vita ed a sviluppare e mantenere attivi raccordi con il territorio in cui si svolge il servizio, creando opportunità di inclusione.

Qualora non in contrasto con le caratteristiche del servizio e con le esigenze delle persone cui si rivolgono gli interventi, gli Enti gestori possono collaborare o fornire spazi per lo svolgimento di attività da parte di associazioni per la realizzazione di progetti e iniziative, anche nell'ambito del tempo libero.

Art. 11

Diritti degli utenti e delle loro famiglie

Le Parti debbono garantire che i beneficiari dei servizi, in relazione alla loro età e capacità, nonché le loro famiglie, siano:

- coinvolti nell'impostazione del progetto educativo e/o riabilitativo, al massimo consentito dalle proprie capacità e dalle proprie situazioni giuridiche;
- coinvolti e resi partecipi nell'evolversi della propria situazione progettuale
- responsabilizzati nelle decisioni nelle quali possano essere coinvolti.

Per le persone straniere è necessario avvalersi, ai fini di quanto al precedente alinea, di mediatori culturali.

I rapporti e/o il coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione e nella verifica dei progetti sono da concordarsi con i Servizi Sociali distrettuali ed eventualmente Sanitari, se coinvolti, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dall'A.G..

L'Ente gestore deve assicurare la tutela della riservatezza degli utenti e di tutte le persone interessate, rivestendo, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento GDPR citato all'art. 21 del presente Contratto; di conseguenza, il Rappresentante legale dell'Ente gestore nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica senza ritardo alla Città ed all'ASL.

Nel caso in cui l'Ente gestore intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti, per finalità diverse da quelle connesse ai compiti istituzionali, dovrà richiedere apposita autorizzazione del titolare (Comune di Torino e ASL, se coinvolta), nonché acquisire il consenso della persona a cui i dati si riferiscono o degli esercenti la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno della persona.

Art. 12 Inadempienze e sanzioni

§ 1 - Generalità

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale ed, in particolare, dagli articoli 1453 ss. c.c..

In caso di inadempienza lieve o lievissima o, comunque, in carenza di urgenza, la Città e l'ASL, se coinvolta, accertano l'inadempienza agli obblighi di cui agli articoli precedenti ed intimano al Legale Rappresentante di sanarla; la risposta dell'Ente gestore, contenente le proprie controdeduzioni e la comprovazione dell'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause dell'inadempienza, deve pervenire nel termine massimo di **30 giorni**,

Nei casi ritenuti dalla Città e/o dall'ASL di particolare **urgenza o gravità** (da cui, cioè, scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), il termine di cui all'alinea precedente può essere ridotto fino a **72 ore**.

Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le necessarie e sufficienti contromisure, la Città ed eventualmente l'ASL, si riservano la facoltà di applicare **penalità nella misura di cui ai seguenti §§ 2 e 3 in loro combinato disposto**, in relazione alla gravità della violazione. **Rimane, in ogni caso, fermo il diritto della Città e dell'ASL ad esigere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.**

Eventuali inadempienze da parte della Città e dell'ASL, se coinvolta, nell'applicazione del presente contratto, debbono essere segnalate dall'Ente gestore al Dirigente del Servizio Minori e Famiglie della Città e ai Direttori delle Strutture Complesse di NPI dell'ASL.

§ 2 – Criteri per la valutazione dell'entità dell'inadempimento

Ai fini della valutazione della gravità della violazione, si ha riguardo alle sue conseguenze immediate e dirette, nonché alle conseguenze mediate ed indirette razionalmente prevedibili ed apprezzabili al tempo della valutazione medesima; in particolare, si considerano:

- **inadempimenti lievissimi**, quelli che non compromettono la prestazione del servizio nei suoi *an, quando, quantum e quomodo*;

- **inadempimenti lievi**, quelli che, pur compromettendo l'esatta esecuzione del servizio rispetto ad una o più delle condizioni di cui al punto precedente, possono essere prontamente (*i.e.* entro 72 ore) sanate; si qualificano, altresì, quali inadempimenti lievi: (i) l'inadempimento lievissimo, ove reiterato, nonché (ii) il concorso di differenti inadempimenti lievissimi, anche non reiterati;

- **inadempimenti gravi**, quelli tali da compromettere la continuità e qualità della prestazione del servizio per un tempo superiore alle 72 ore ma non superiore alle 120 ore e perciò, altresì, quelli, in generale lievi, per i quali non sia provveduto alla loro rimozione nel termine di 72 ore, ma entro il termine di 120 ore; si qualificano, altresì, quali inadempimenti gravi: (i) l'inadempimento lieve, ove reiterato, nonché (ii) il concorso di differenti inadempimenti lievi, anche non reiterati;

- **inadempimenti gravissimi**, quelli tali da compromettere per un tempo superiore alle 120 ore ovvero definitivamente e perciò, altresì, quelli, in generale gravi, per i quali non sia provveduto alla loro rimozione nel termine di 120 ore; si qualificano, altresì, quali inadempimenti gravissimi: (i) l'inadempimento grave, ove reiterato, nonché (ii) il concorso materiale di differenti inadempimenti gravi, anche non reiterati;

In ogni caso, si considerano gravi, **qual sia la loro durata nel tempo, le inadempienze consistenti in:**

- * *gravi mancanze nella cura delle persone interessate ;*
- * *carenza del personale impiegato, quanto al suo numero, alle qualifiche professionali ed alla qualità delle prestazioni;*
- * *lesioni o danni alle persone, per fatto doloso o colposo dell'Ente gestore o di alcuno dei suoi preposti all'esecuzione del servizio.*

§ 3 – Misura delle penali

Le penali dovute ai sensi dei precedenti paragrafi sono calcolate per tutti i giorni di sussistenza dell'inadempimento, nelle seguenti misure:

- 5% della tariffa giornaliera, al netto di IVA, se dovuta, per inadempimenti lievi;
- 10%, della tariffa giornaliera, al netto di IVA, se dovuta, per inadempimenti gravi;
- 15 % della tariffa giornaliera, al netto di IVA, se dovuta, per inadempimenti gravissimi.

In caso di tariffa mensile, alla detta tariffa è applicata la percentuale di penalizzazione di cui all'alinea precedente, moltiplicata per il rapporto fra il numero di giorni di sussistenza dell'inadempimento nel mese di riferimento ed il numero totale di giorni del medesimo mese.

§ 4 – Sospensione e revoca della concessione di servizio

Nel caso della persistenza delle inadempienze contestate, la Città e l'ASL se coinvolta si riservano di procedere per il periodo ritenuto necessario a sospendere nuovi inserimenti e/o a dimettere/trasferire le persone interessate.

Nel caso di gravi, persistenti e/o reiterate inadempienze nella gestione della struttura/servizio, la Città, ed eventualmente l'ASL coinvolta, si riservano di procedere alla revoca dell'accreditamento e alla risoluzione anticipata del presente contratto, con immediata notizia agli Enti interessati.

La Città e l'ASL possono, inoltre, procedere alla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento per fatti non derivanti da inadempimento del servizio.

Art. 13

Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sua sottoscrizione e avrà durata sino al **30/11/2022**, fatto salvo che intervenga provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti a mezzo R/R con preavviso di tre mesi, e non è soggetto a tacito rinnovo.

Il contratto viene redatto in unico originale, conservato agli atti del Servizio Minori e Famiglie della Città, da cui verrà estratta una copia per ciascun sottoscrittore.

Durante la vigenza del presente contratto possono essere apportate modifiche e/o integrazioni migliorative di aspetti organizzativi/gestionali dello stesso approvate con apposito provvedimento dirigenziale.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti / servizi, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi l'Ente gestore ha la facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare alla Città ed all'ASL se coinvolta.

Fermo restando l'acquisito accreditamento/iscrizione all'Albo, sia i rapporti economici in essere al 30/11/2021 relativi a servizi e interventi in corso, disciplinati da precedenti accordi contrattuali, sia quelli derivanti dall'attivazione di nuovi progetti a far data dal 1/12/2021, sono regolati dal presente contratto.

Art. 14

Recesso

La Città e l'ASL, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'accreditamento del/dei servizi/o oggetto del presente Contratto, nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del/dei servizi/o stesso/i, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Ente gestore possa pretendere risarcimento danni, indennità o compensi di sorta, ai quali essa dichiara sin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15

Responsabilità

L'Ente gestore solleva la Città e l'ASL da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio, gli ospiti o terzi presenti nei luoghi dell'esecuzione ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di rapporto di lavoro e di retribuzione, nonché in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed attinenti alla salute ed alla sicurezza di lavoratori.

L'Ente gestore assume in proprio, tenendone del tutto sollevata la Città e l'ASL, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso, è a carico dell'Ente gestore l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere a persone, animali o cose mobili od immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'Ente gestore, restandone, pertanto, pienamente sollevate ed indenni la Città e l'ASL.

Per gli Enti gestori che dovessero fruire a qualsiasi titolo di locali di proprietà della Città, per quanto riguarda la responsabilità per i medesimi, si fa riferimento a quanto disposto dallo specifico contratto/disciplinare.

L'Ente gestore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per gli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria connessa con la titolarità del/dei servizi/o oggetto del presente Contratto.

Art. 16

Osservanza di leggi e decreti

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni e discipline che siano state o che saranno date dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante il tempo dell'esecuzione del contratto, relative sia a questioni tecnico-professionali, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste da tali norme saranno a carico del contravventore, sollevando la Città e l'ASL da ogni responsabilità.

In caso di emanazione di norme incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti/servizi, nel qual caso è necessaria, previa emanazione di specifico provvedimento dirigenziale di presa d'atto, nuova convenzione fra le Parti a mezzo di stipulazione di appendice contrattuale rettificativa od integrativa del presente Contratto.

Art. 17

Spese di contratto

Il presente Contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, se l'Ente gestore è un ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, si applica l'art. 82, co. 1 e 5, stesso Decreto; diversamente, si applica la disciplina dell'imposta di bollo specificamente stabilita per la tipologia giuridica cui appartiene l'Ente gestore e, in suo difetto, la disciplina generale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di debenza dell'imposta di bollo, l'Ente gestore accetta espressamente e dichiara di farsene integralmente carico secondo i termini di cui al successivo alinea, mantenendo, per l'effetto, indenni dal corrispondente onere la Città e l'ASL.

L'imposta di bollo, ove dovuta, deve essere assolta sin dall'origine nella misura di € 16,00 ogni cento righe, secondo una delle seguenti modalità:

- in modalità telematica, attraverso il pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato, il quale rilascia apposito contrassegno;
- a mezzo di modello F24, adottando il codice tributo 1552, denominato "ATTI PRIVATI – Imposta di bollo".

La data del contrassegno o della quietanza del modello F24 di cui al precedente alinea non deve essere posteriore a quella del presente Contratto; prima della sottoscrizione digitale, sul Contratto sarà riportata l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo ovvero dell'esenzione dalla medesima imposta.

Fatte salve le ipotesi di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di registrazione espressamente previste dalla legge a beneficio di specifiche categorie di operatori economici, il presente Contratto è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5, co. 2 e 6, nonché nella Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., recante testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

L'Ente gestore si impegna a comunicare senza ritardo alla Città di Torino ogni variazione della propria situazione giuridica alla quale consegua la variazione del regime fiscale di sua pertinenza con riguardo al presente contratto od a scritture di esso integrative, modificative o rettificative, nonché alle fatture e relative note di variazione in accredito o in addebito o ad altri documenti di sua provenienza.

Art. 18

Vicende soggettive del contratto e dei connessi crediti

L'Ente gestore si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i., è fatto divieto all'Ente gestore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima (v. altresì l'art. 36, co. 1, del Regolamento del Consiglio della Città n. 386 – di seguito, "Regolamento n. 386" – per la disciplina dei contratti della Città). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato decreto.

L'Ente gestore si impegna ad effettuare senza ritardo alla Città ed all'ASL le comunicazioni di cui all'art. 36, co. 2, del Regolamento n. 386, provvedendole di congrua documentazione certificativa.

L'Ente gestore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità previste dall'art. 106, co. 13, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Città ed all'ASL. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso date successivamente al perfezionamento contrattuale, non sono efficaci nei confronti della Città e dell'ASL ove non siano state da esse autorizzate o accettate con provvedimento dirigenziale, previa acquisizione della documentazione prevista dal Titolo II del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e di ogni altro controllo legalmente dovuto sulla persona del cessionario ai sensi dell'art. 80 ss., D.Lgs. 18/4/2016 o di altra disciplina

legale.

In caso di inosservanza da parte dell'Ente gestore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Città e dell'ASL al risarcimento del danno, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e l'accreditamento e l'iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città che ne costituiscono il presupposto si intenderanno senz'altro revocati.

Art. 19

Liquidazione giudiziale e misure straordinarie di gestione

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo riguardante l'impresa aggiudicataria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, D.Lgs. 50/2016.

In caso di deposito, da parte dell'impresa aggiudicataria, di un piano di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e siffatto piano preveda, ai sensi dell'art. 186-bis dello stesso regio decreto, la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della stessa aggiudicataria, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano i commi dal 3 al 6 del medesimo art. 186-bis. In caso di deposito, da parte dell'impresa aggiudicataria, della domanda di accesso al concordato preventivo di cui al D.Lgs. n. 14/2019, si applica l'art. 95 del medesimo codice.

In caso di attivazione, in relazione all'impresa aggiudicataria, della procedura di allerta di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, nonché in caso di presentazione da parte della medesima impresa di istanza di composizione assistita della crisi, di cui all'art. 16, co. 1, del medesimo codice, si applica la disposizione di cui all'art. 12, co. 3, di tale codice.

Art. 20

Patto di integrità

L'ente gestore si impegna a sottoscrivere, ad osservare ed a far osservare ai propri aventi causa ed a quant'altri spetti il *"PATTO DI INTEGRITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI Sezione "D" – Sottosezione "D1" - "Strutture e servizi per minori e genitori con bambini – accreditamento sociale"*, secondo il modello allegato con n. 6 all'Avviso di accreditamento/iscrizione di cui in Premesse; tale documento, allegato in calce al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 21

Protezione e trattamento dei dati personali

I dati personali, forniti e raccolti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente Contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità ed entro i limiti di cui agli artt. 2-sexies e 50, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati presso le sedi competenti della Città e dell'ASL.

Il trattamento dei dati personali verrà eseguito secondo le modalità di cui all'allegato *"ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 22

Direttore dell'esecuzione del contratto

In analogia a quanto previsto per i contratti pubblici di servizi nelle Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m.i., ricorrendo le ipotesi di cui al sottoparagrafo 10.2 di tali Linee guida, sull'esecuzione del/dei servizi/o oggetto del presente Contratto, vigilano i Direttori dell'esecuzione (DEC) nominati dalla Città, come individuati nell'atto di indizione dell'avviso di accreditamento.

Per l'individuazione delle funzioni e dei poteri conferiti al/ai DEC, si ha riguardo alle disposizioni in materia di direttore dell'esecuzione del contratto contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei regolamenti attuativi e nelle Linee guida ANAC *in subiecta materia*, in quanto compatibili, alle quali si rimanda.

Art. 23

Arbitrato

Foro giurisdizionale

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati dalle parti che hanno sottoscritto il contratto. La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dalla Città di concerto con l'A.S.L. se coinvolta; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.

A tutti gli effetti del presente Contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 24

Rinvio a norme eteronome e *mutatio legis*

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Contratto o nelle altre discipline cui esso rimanda, si ha riguardo alle ulteriori norme legali e regolamentari ed alle ulteriori disposizioni amministrative in materia di servizi sanitari e di servizi sociali vigenti negli ordinamenti nazionali e regionale e negli ordinamenti della Città e dell'ASL, in quanto compatibili.

Qualora sopravvenute leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi o giurisdizionali vengano ad incidere sul contenuto del presente Contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente a cura dei sottoelencati Procuratori.

PER LA CITTA' DI TORINO: ... (*Dirigente dell'Area Politiche Sociali*)
... (*Direttore dell'esecuzione del contratto*)

PER L'A.S.L. "CITTA' DI TORINO": ...

PER ...: ...